



**REGOLAMENTO PER L'
ACCERTAMENTO E L'
APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
LE VIOLAZIONE AI
REGOLAMENTI
COMUNALI, ALLE
ORDINANZE DEL
SINDACO ED A QUELLE
DEI RESPONSABILI DI
SETTORE.**

Articolo 1

(Oggetto del regolamento)

Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e dei responsabili di settore del comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.

E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con clausola esecutoria.

Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (articolo 650 del C. P.) relative alle ordinanze contingibili ed urgenti.

Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale emesso/a successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l' importo della sanzione per la sua violazione, nonché il termine e l' autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi ed a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l' accertamento e l' applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del comune.

Le presenti procedure sanzionatorie non si applicano alle violazioni disciplinari.

Articolo 2

(Definizioni)

Quando in questo regolamento si usano genericamente i termini ordinanze o ordinanze comunali si devono intendere sia le ordinanze emesse personalmente dal sindaco che quelle emesse dai responsabili di settore.

I responsabili di settore con potere di emissione di ordinanza sono identificati con apposito decreto del sindaco.

Quando in questo regolamento si vogliono indicare le ordinanze ingiunzione, ovvero le ordinanze di archiviazione degli atti, è detto esplicitamente.

Articolo 3

(Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell' articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come introdotto dall' articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00).

Nelle singole ipotesi sanzionatorie, che devono sempre prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria graduata tra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere non inferiore ad 1 su 6 e non superiore ad 1 su 10.

E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, per tutte le violazioni previste al comma 1, nel rispetto dei limiti edittali indicati nella tabella allegata in calce.

Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 4

(Soggetti accertatori)

Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla polizia municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Il sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal comune all'esercizio delle funzioni d' accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

Le funzioni d' accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla Legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi delle legislazione vigente.

I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Resta ferma la competenza d' accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Articolo 5

(Processo verbale d' accertamento)

La violazione di una norma di un regolamento o di un' ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.

Il processo verbale di accertamento deve contenere come elementi essenziali:

- a) l'indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento;
- b) le generalità e la qualifica del verbalizzante;
- c) le generalità dell'autore della violazione, dell' eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace ai sensi dell'articolo 2 della Legge 24 novembre 1981 n° 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6 della medesima Legge;
- d) la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
- e) l'indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
- f) l'avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;

- g) le eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
- h) l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
- i) l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore;
- l) la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.

Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (articolo 5 della Legge 24 novembre 1981 n° 689), ad ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.

Il processo verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti a sottoscrivere il verbale o di riceverne copia ne viene dato atto in calce allo stesso.

Articolo 6

(Rapporto all'autorità competente)

Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n° 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 16 della Legge citata, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune:

- a) l'originale del processo verbale;
- b) la prova dell' avvenuta contestazione o notificazione;
- c) le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi e/o al verbale di audizione che, se presentati/redatti, devono essere trasmessi allo stesso per conoscenza.

Articolo 7

(Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione)

L' emissione dell' ordinanza ingiunzione di pagamento o dell' ordinanza d' archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete, con riferimento all' 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al responsabile di settore che ha emesso l' ordinanza violata ovvero, nel caso di regolamenti comunali, al responsabile di settore a cui compete il rilascio del titolo abilitante l' attività sanzionata, ovvero in via residuale, se non altrimenti determinato/determinabile o nel caso di ordinanze emesse direttamente dal sindaco, al segretario comunale.

Articolo 8

(Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla Legge 24 novembre 1981 n° 689)

L' ordinanza ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall' articolo 6.

In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale d'accertamento, qualora questo non avvenga il verbale di accertamento della violazione decade di diritto.

Qualora il trasgressore, un corresponsabile o un obbligato in solido faccia pervenire scritti difensivi l'ordinanza ingiunzione di pagamento o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro 12 mesi dalla data di spedizione o deposito degli stessi.

Nel caso in cui con lo scritto difensivo, o con separato atto, sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà essere effettuata, previa formale convocazione, entro 3 mesi dalla data di spedizione o deposito della richiesta.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 il relativo provvedimento deve essere adottato entro il termine di 6 mesi dalla data dell'avvenuta audizione, ovvero, nel caso di rinvii o repliche, dell'ultima audizione avvenuta: in ogni caso non superando il limite imposto al comma 2.

La richiesta d'acquisizione, per motivi istruttori, di documenti o pareri, sospende il procedimento, ma non può comportare un superamento del limite imposto al comma 2.

Articolo 9

(Determinazione dell'importo delle ordinanze ingiunzioni)

In sede d'irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente articolo 7, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti nella tabella allegata.

L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità previste nella Legge 24 novembre 1981 n° 689, questo solo quando sia stata emessa ordinanza ingiunzione e comunque per un importo non inferiore a euro 250.00

Articolo 10

(Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie)

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24 novembre 1981 n° 689.

Articolo 11

(Disposizioni transitorie e finali)

Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, emesse da responsabili di settore che prevedevano sanzioni amministrative che facevano riferimento agli articoli 106 e seguenti del R.D. 3 marzo 1934 n° 383 devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura "ordinaria" a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle disposizioni vigenti in materia.

I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo che sono stati pubblicati per 15 giorni all' albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell' atto.

Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all' albo pretorio, ovvero il giorno stesso dell' avvenuta notifica all' interessato, salvo diversa esplicita disposizione esplicitata nell' atto.

Il presente regolamento è d'indirizzo per l' individuazione dei procedimenti sanzionatori nei nuovi regolamenti comunali.

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si rinvia alla Legge 24 novembre 1981 n° 689 e alla Legge Regionale 28/12/2000, n. 81 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative".

Articolo 12

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione di consiglio comunale è divenuta esecutiva ai sensi dello statuto comunale.

SCHEMA VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI

(tabella ex art. 9)

REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE		
ARTICOLO, FATTISPECIE VIOLAZIONE	PAGAM. MIN/MAX	PAGAM. MIS. RID.
Art. 4 – Non tenere esposto in modo chiaro e visibile, o comunque non detenere sul luogo previsto, titolo autorizzativo o concessione	€ 25 – 150	€ 50
Art. 4 – Rifiutarsi di esibire titolo autorizzativo o concessione a richiesta degli agenti di polizia o a ciò qualificati	€ 60 – 360	€ 120
Art. 4 – Non richiedere copia o duplicato di titolo autorizzativo in caso di smarrimento, distruzione, sottrazione dell'originale	€ 25 – 150	€ 50

Art. 5 – Esporre merci/oggetti: - a scopo pubblicitario o commerciale senza titolo autorizzativi in qualsiasi luogo visibile al pubblico; - invadendo il suolo pubblico oltrepassando il limite della soglia dell'esercizio; Effettuare la vendita costringendo l'acquirente ad intralciare la circolazione	€ 25 – 150	€ 50
Art. 5 - Effettuare riparazioni o lavori sul suolo pubblico fuori dei casi previsti	€ 25 – 150	€ 50
Art. 5 – Non tenere pulito lo spazio avuto in concessione	€ 25 – 150	€ 50
Art. 7 – Soddisfare in luogo urbano o esposto al pubblico alle naturali occorrenze, fuori dai luoghi a ciò destinati	€ 60 – 360	€ 120
Art. 7 – Sporcare il suolo effettuando lavaggi	€ 25 – 150	€ 50
Art. 7 – Sdraiarsi sulle panchine impedendo ad altri di sedersi	€ 35 – 210	€ 70
Art. 7 – Sedersi o sdraiarsi su strade, piazze ecc. o assumere atteggiamenti scomposti in luogo esposto al pubblico	€ 25- 150	€ 50
Art. 7 – Introdursi e fermarsi presso androni, loggiati, scale di edifici pubblici per mangiare, bere, dormire o per motivi diversi dalla destinazione d'uso.	€ 25 – 150	€ 50
Art. 7 - Invadere il suolo privato senza autorizzazione	€ 40 – 240	€ 80
Art. 7 – Danneggiare edifici pubblici o privati	€ 80 – 480	€ 160
Art. 7 – Responsabile dell'immobile non provvedeva al ripristino del danneggiamento nei casi previsti	€ 25 – 150	€ 50
Art. 7 – Salire sopra beni di proprietà pubblica	€ 40 – 240	€ 80
Art. 7 – Gettare qualsiasi cosa possa sporcare il suolo	€ 35 – 210	€ 70
Art. 7 – Sollevare polvere fuori dei casi ammessi	€ 25 – 150	€ 50
Art. 7 – Collocare cose esposte alla pubblica vista e così facendo nuocere all'igiene, all'estetica, al decoro	€ 30 – 180	€ 60
Art. 7 – In luoghi dove vi è passaggio di persone verniciare e non lasciare avviso "vernice fresca"	€ 30 – 180	€ 60
Art. 7 – Esporre biancheria panni e simili visibili da luogo pubblico fuori dai casi previsti	€ 25 – 150	€ 50
Art. 7 - Causare stillicidio molesto	€ 30 – 180	€ 60
Art. 7 – Accattonaggio molesto	€ 40 - 240	€ 80
Art. 7 – Danneggiare manifesti affissi regolarmente autorizzati	€ 50 - 300	€ 100
Art. 8 – Edificio esteticamente in cattivo stato di conservazione, manutenzione, pulizia; Se da tale stato deriva caduta/crollo di oggetti, parti di edificio ecc.	€ 50 – 300 € 80- 480	€ 100 € 160
Art. 8 – Lasciare edificio in condizioni tali da poter creare pericoli o danni	€ 60 - 360	€ 120
Art. 8 – Al crollo/caduta di oggetti non provvedere: - a porre adeguati ripari e segnali a tutela dell'incolumità pubblica; - ad avvertire l'Autorità comunale, l'amministratore o gli altri condomini	€ 70 - 420	€ 140
Art. 10 – Con atti di qualsiasi natura: - veniva meno al rispetto dei Parchi della rimembranza - danneggiava Parchi della rimembranza	€ 65 – 390 € 80 - 480	€ 130 € 160
Art. 10 – Danneggiare giardini o paesaggi pubblici	€ 60 - 360	€ 120

Art. 12 – Lanciare sassi o altri oggetti	€ 30 - 180	€ 60
Art. 12 – Accendere fuochi o usare fiamme libere Accumulare cose infiammabili o di facile combustione	€ 50 - 300	€ 100
Art. 12 – Fare esplosioni nell’abitato	€ 30 - 180	€ 60
Art. 12 – Effettuare giochi fuori dei luoghi a ciò destinati, creando inconvenienti	€ 25 - 150	€ 50
Art. 12 – Tenere oggetti non saldamente assicurati su davanzali, balconi, terrazze	€ 30 - 180	€ 60
Art. 12 – Esporre oggetti che possono creare inconvenienti	€ 25 - 150	€ 50
Art. 12 – Effettuare manovre con carichi sospesi in condizioni di pericolo	€ 50 - 300	€ 100
Art. 12 – Provocare rumori molesti	€ 30 - 180	€ 60
Art. 12 – Provocare esalazioni che causano inconvenienti	€ 30 - 180	€ 60
Art. 12 – Gettare materiale da demolizione o altro senza idonei strumenti	€ 30 - 180	€ 60
Art. 12 – Tenere sospese insegne targhe tende o altro ad un’altezza inferiore a m. 2,20	€ 30 - 180	€ 60
Art. 13 – Effettuare attività professionali o artigianali rumorose fuori dai casi previsti	€ 60 - 360	€ 120
Art. 13 – Non osservare disposizioni dell’Autorità comunale in materia di rumori	€ 50 - 300	€ 100
Art. 13 – Non usare accorgimenti tecnici per ridurre o eliminare rumori	€ 30 - 180	€ 60
Art. 14 – Lasciar vagare cane incustodito senza museruola	€ 40 - 240	€ 80
Art. 14 – Lasciar vagare cane incustodito con museruola	€ 30 - 180	€ 60
Art. 14 – Non tenere cane al guinzaglio nei casi previsti	€ 30 - 180	€ 60
Art. 14 – Tenere cane con guinzaglio lungo oltre 1 metro	€ 25 - 150	€ 50
Art. 14 – Non evitare che il cane si sporga dalla proprietà privata al luogo pubblico creando danno a terzi	€ 30 - 180	€ 60
Art. 14 Introdurre cane o altro animale in luoghi dove si effettua preparazione/manipolazione/somministrazione di alimenti e bevande	€ 30 - 180	€ 60
Art. 14 – Molestare o causare sofferenze ad animale	€ 80- 480	€ 160
Art. 14 – Tenere animali pericolosi senza autorizzazione	€ 60 - 360	€ 120
Art. 15 – Privato catturava cane senza avvertire l’autorità	€ 40 - 240	€ 80
Art. 15 – Ostacolare la cattura di animale da parte personale preposto o favorirne la fuga	€ 60 - 360	€ 120
Per le fattispecie previste nel regolamento e non indicate nel presente schema si applica la sanzione amministrativa pecuniaria secondo le modalità, i principi e i criteri previsti dalla Legge 24-11-1981 n. 689, dal D. Lgs. 18-8-2000 n. 267, dalla Legge 16-1-2003 n. 3 (sanzione da 25 a 500 euro)		

REGOLAMENTO AREA VERDE		
ARTICOLO, FATTISPECIE VIOLAZIONE	PAGAM. MIN/MAX	PAGAM. MIS. RID.
Art. 6 – Eseguiva potature non a regola d’arte, tali da poter compromettere la vitalità della pianta	€ 30 - 180	€ 60
Art. 7 – Abbatteva albero senza autorizzazione	€ 80 - 480	€ 160
Art. 8 c. 1 – Eseguire scavi, scassi, bitumatura in prossimità di apparati radicali senza preventiva autorizzazione	€ 30 - 180	€ 60
Art. 8 c. 2– Eseguiva cementificazioni, edificazioni, accensione di fuochi scarico/deposito materiali inquinanti nocivi per le piante, in	€ 40 - 240	€ 80

prossimità delle stesse		
Art. 8 c. 3 – Eseguita affissione che provocava ferita alla pianta	€ 25 - 150	€ 50
Per le fattispecie previste nel regolamento e non indicate nel presente schema si applica la sanzione amministrativa pecuniaria secondo le modalità, i principi e i criteri previsti dalla Legge 24-11-1981 n. 689, dal D. Lgs. 18-8-2000 n. 267, dalla Legge 16-1-2003 n. 3 (sanzione da 25 a 500 euro)		

REGOLAMENTO EDILIZIO		
ARTICOLO, FATTISPECIE VIOLAZIONE	PAGAM. MIN/MAX	PAGAM. MIS. RID.
Art. 4 c. 1 - Omessa comunicazione al Sindaco opere manutenzione ordinaria	€ 25-150	€ 50
Art. 4 c. 1 – Omessa comunicazione al Sindaco opere urgenti	€ 80 - 480	€ 160
Art. 4 c. 1 - Comunicazione lavori urgenti oltre i termini	€ 25-150	€ 50
Art. 7 c. 2 - Mancata comunicazione trasferimento concessione, autorizzazione	€ 50 - 300	€ 100
Art. 18 c. 3 - Omessa comunicazione inizio lavori	€ 50 - 300	€ 100
Art. 18 c. 7 - Mancata comunicazione sospensione dei lavori	€ 50 - 300	€ 100
Art. 18 c. 8 - Omessa comunicazione termine lavori	€ 50 - 300	€ 100
Art. 19 c. 2 - Mancata comunicazione variazione costruttore/direttore lavori	€ 50 - 300	€ 100
Art. 19 c. 3 - Realizzazione opere in cemento amato/ferro senza avvalersi di tecnico che assume la responsabilità dell'esecuzione	€ 75 - 450	€ 150
Art. 20 c. 1 - Mancata recinzione cantiere, ingombro suolo o illuminazione insufficiente	€ 70 - 420	€ 140
Art. 20 c. 2 - Omessa o irregolare collocazione cartello esecuzione dei lavori	€ 40 - 240	€ 80
Art. 20 c. 3 - Mancata conservazione presso cantiere copia titolo autorizzativi	€ 25-150	€ 50
Art. 20 c. 4 - Occupazione abusiva spazi pubblici	Regolam.	Occupazione suolo pubblico
Art. 20 c. 4 - Modifica abusiva caratteristiche spazi pubblici	Cod. penale	
Art. 38 c. 1 - Realizzazione canali di gronda, calate, condutture interrato per raccolta acque piovane non conformi al regolamento -	€ 70 - 420	€ 140
Art. 38 c. 2 - Mancata installazione o mantenimento canali di gronda lungo tutti i cornicioni delle coperture	€ 75 - 450	€ 150
Art. 38 c. 5 - Immissione nelle tubazioni o pozzetti acque piovane di acque di rifiuto altra provenienza	€ 75 - 450	€ 150
Art. 44 c. 2 - Rimozione o occultamento di targhe stradali o numeri civici	€ 75 - 450	€ 150
Art. 44 c. 4 - Rimozione di costruzioni o apparecchi relativi a servizi pubblici su muri esterni di fabbricati	€ 75 - 450	€ 150
Art. 44 c. 5 - Omessa dotazione di cassette per il recapito della corrispondenza presso complessi abitativi individuali o collettivi	€ 50 - 300	€ 100
Art. 44 c. 5 - Omessa indicazione delle uscite verso spazi pubblici da autorimesse pubbliche o private	€ 25-150	€ 50
Art. 45 c. 1 - Collocamento e mantenimento di parti basamentali delle facciate degli edifici non resistenti all'usura e alla umidità	€ 40 - 240	€ 80
Art. 45 c. 3 - Realizzazione di aggetto superiore a 15 cm. Sotto la quota di m. 3,50 di prospetto soggetto a pubblico passaggio (L. 47/85)		

Art. 45 c. 8 - Installazione di griglie di aerazione aperte sul marciapiede che non presentino adeguata resistenza al transito veicolare e tali da creare pericolo per i pedoni	€ 75 - 450	€ 150
Art. 45 c. 11 - Realizzazione di recinzioni non intonate all'ambiente (L. 47/85)		
Art. 45 c. 11 - Realizzazione di recinzioni che impediscono o disturbano la visibilità della circolazione	C.d.S.	
Art. 45 c. 12 – Realizzazione di recinzioni per aree di pertinenza ai singoli edifici con cancellata o rete metallica di altezza sup. a 2 metri o con parte inferiore realizzata con muretto di altezza superiore a m. 0,90 L.47/85		
Art. 46 c. 2 – Installazione di tende parasole fuori degli edifici che si affacciano su spazi pubblici o di uso pubblico ad altezza inferiore di m. 2,20.	€ 70 - 420	€ 140
Art. 46 c. 3 – Omessa pavimentazione o ripristino di marciapiedi spazi di passaggio pubblico, portici	€ 70 - 420	€ 140
Art. 46 c. 4 – Mancata adozione di parapetto per cortili, ballatoi ecc. comunque accessibili, e che prospettino su terreni rampe parte di edifici poste a una quota inferiore, con dislivello maggiore di m. 0,50	€ 70 - 420	€ 140
Art. 46 c. 5 – Omessa pulizia del terreno, potatura, conservazione e sostituzione nelle zone verdi, parchi e giardini e complessi alberati di valore ornamentale e paesaggistico	€ 50 - 300	€ 100
Art. 46 c. 6 – Sostituzione e abbattimento delle piante ad alto fusto nelle zone verdi, giardini ecc. senza aver ottenuto l' autorizzazione	€ 80 - 480	€ 160
Art. 46 c. 7 – Deposito materiali alla rinfusa/accatostati visibili da strada o spazi pubblici in zone residenziali o di interesse storico ambientale	€ 50 - 300	€ 100
Art. 46 c. 8 – Depositi di materiali nelle zone produttive alla rinfusa o accatostati visibili dalla strada o spazi pubblici quando costituisce elemento antiestetico	€ 50 - 300	€ 100
Art. 46 c. 9 – Depositi di materiali nelle zone produttive alla rinfusa o accatostati visibili dalla strada o spazi pubblici quando costituiscono pericolo per l'igiene pubblica del suolo o per l'incolumità pubblica o privata	€ 75 - 450	€ 150
Art. 47 c. 6 – Utilizzo delle aree con alberi ad alto fusto in modo da non consentire di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti	€ 75 - 450	€ 150
Art. 47 c. 7 – Esecuzione interventi quali arredo urbano, applicazioni di carattere commerciale, indicazioni stradali e attrezzature tecniche (sostegni e cavi telefonici, energia elettrica, apparecchi di illuminazione stradale, antenne radio e televisive) realizzati senza requisiti di ordine e decoro e tali da costituire disturbo o confusione visiva	€ 75 - 450	€ 150
Art. 48 c. 1 – Mancata sostituzione nei termini fissati con ordinanza delle canne fumarie per adeguamento alle prescrizioni cui al regolamento di attuazione della L. 615/66	€ 75 - 450	€ 150
Art. 48 c. 1 - Installazione di canne fumarie non rispondenti alle caratteristiche di legge	€ 70 - 420	€ 140
Art. 48 c. 2- Mancata sostituzione nei termini fissati con ordinanza delle antenne televisive singole in centralizzate, nel caso di installazione di oltre 2 impianti sul tetto di un singolo edificio.	€ 25-150	€ 50
Art. 48 c. 3 – Installazione di antenne paraboliche o simili senza titolo	€ 50 - 300	€ 100

autorizzativi L. 47/85		
Art. 54 c. 1 – Mancata manutenzione di edifici ed opere di proprietà privata con pregiudizio per salvaguardia e decoro dell’ambiente	€ 70 - 420	€ 140
Art. 54 c. 1 – Mancata manutenzione di edifici ed opere di proprietà privata con pregiudizio per salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica	€ 80 - 480	€ 160
Art. 56 c. 1 – Mancata comunicazione di ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico nel corso di lavori di qualsiasi genere	€ 80 - 480	€ 160
Art. 56 c. 2 – Mancato rispetto prescrizioni impartite in conseguenze di scoperte aventi presumibili interesse pubblico nel corso di lavori di qualsiasi genere	€ 75 - 450	€ 150
Art. 56 c. 3 – Mancata comunicazione con preavviso di almeno 15 gg. Dell’inizio di lavori di esecuzione di opere di scavo per sistemazioni esterne o ampliamenti o volumi interrati	€ 75 - 450	€ 150
Per le fattispecie previste nel regolamento e non indicate nel presente schema si applica la sanzione amministrativa pecuniaria secondo le modalità, i principi e i criteri previsti dalla Legge 24-11-1981 n. 689, dal D. Lgs. 18-8-2000 n. 267, dalla Legge 16-1-2003 n. 3 (sanzione da 25 a 500 euro)		

REGOLAMENTO APPLICAZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO		
Occupazione abusiva suolo pubblico	C.d.S.	

REGOLAMENTO DI IGIENE ALIMENTI E BEVANDE		
ARTICOLO, FATTISPECIE VIOLAZIONE	PAGAM. MIN/MAX	PAGAM. MIS. RID.
Art. 5 – Personale addetto alla manipolazione/somministrazione/vendita di alimenti e bevande: <ul style="list-style-type: none"> - non curava la massima pulizia della persona in particolare delle mani, delle unghie, degli avambracci; - non manteneva unghie corte e pulite; - non manteneva pulite/adequatamente protette ferite/medicazioni - non aveva sopravveste pulita - non aveva copricapo adatto a contenere capigliatura 	€ 50- 300	€ 100
Art. 6 - 7 Sanzione vedi L. 283/62		
Art. 8 – Mancata esposizione autorizzazione sanitaria	€ 25 - 150	€ 50
Art. 13 Attività di somministrazione. Requisiti igienico-sanitari		
Art. 13 – Servizi igienici o spogliatoi del locale non rispondenti alle prescrizioni del regolamento	€ 50- 300	€ 100
Art. 13 – Locale senza ventilazione naturale e/o meccanica	€ 40 – 240	€ 80
Art. 13 – Prodotti alimentari: <ul style="list-style-type: none"> - di diverso genere venduti sfusi conservati ed esposti in modo non separato - non separati da quelli alimentari 	€ 50 – 300	€ 100
Art. 13 - Vetrine con alimenti non confezionati accessibile da personale	€ 50 – 300	€ 100

non addetto		
Art. 13 - Celle, armadi, banchi frigo senza termometri a lettura esterna	€ 50 – 300	€ 100
Art. 13 - Alimenti esposti all'esterno	€ 40 – 240	€ 80
Art. 13 - Introduceva animale nel pubblico esercizio	€ 30 – 180	€ 60
Art. 13 – Contenitore rifiuti con apertura manuale	€ 50 – 300	€ 100
Art. 13 – Esposizione di alimenti non confezionati accessibili direttamente da parte della clientela	€ 50 – 300	€ 100
Art. 14 – Effettuava attività di ristorazione senza rispettare le prescrizioni regolamentari	€ 50 – 300	€ 100
Art. 16 – Effettuava somministrazione di alimenti e bevande in mense scolastiche o aziendali senza rispettare le prescrizioni regolamentari	€ 50 – 300	€ 100
Art. 17 – Veniva effettuata la refezione senza rispettare le prescrizioni regolamentari	€ 30 - 180	€ 60
Art. 18 - Effettuava somministrazione di alimenti e bevande in pizzerie a taglio senza rispettare le prescrizioni regolamentari	€ 50 – 300	€ 100
Art. 19 – Pasticceria, dolci, zucchero non adeguatamente protetti dal contatto con clienti, dalla polvere e dagli insetti. Se deperibili non conservati in vetrine refrigerate con termometro a lettura esterna	€ 50 – 300	€ 100
Art. 19 – Mancanza o non in attività adeguata lavastoviglie per tazze bicchieri piatti ecc.	€ 60- 360	€ 120
Art. 20- Bar con preparazione di panini ripieni, tramezzini, toast, pizzette, pasticceria ecc. non aveva uno o più dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - zona riservata solo alla preparazione non inferiore a mq 6 - locale da utilizzare come deposito, dimensionato in rapporto alla superficie di somministrazione - un servizio igienico, in aggiunta a quelli propri del bar, a disposizione dei clienti - idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli alimenti - zona spogliatoio per il personale addetto 	€ 50 - 300	€ 100
Art. 21 – Bar con preparazione di primi piatti non aveva i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> - zona riservata solo alla preparazione non inferiore a mq. 6 - locale da utilizzare come deposito, dimensionato in rapporto alla superficie di somministrazione - un servizio igienico, in aggiunta a quelli propri del bar, a disposizione dei clienti - idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli alimenti - zona spogliatoio per il personale addetto - locale cucina non inferiore a m. 10 (se cibi preparati sul posto) 	€ 50 - 300	€ 100
Art. 22 – Bar gelateria – pasticceria con produzione propria non aveva: <ul style="list-style-type: none"> - zona riservata solo alla produzione non inferiore a mq. 10 (gelateria)/ 15 (pasticceria)/ 25 (entrambi) con aree funzionali distinte - locale di deposito adeguato con spazi separati per la conservazione di materie prime e prodotti finiti - adeguata protezione dei prodotti dal contatto con il pubblico 	€ 50 - 300	€ 100
Art. 23 – Effettuava somministrazione di alimenti/bevande in		

pertinenze esterne del locale senza rispettare le prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 25 – Laboratorio di pasticceria e gelateria non aveva i necessari requisiti regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 26 – Gastronomia – rosticceria non aveva i necessari requisiti regolamentari previsti	€ 50 - 300	€ 100
Art. 27 - Attività di preparazione e cottura di verdure e legumi destinati alla vendita nell’annesso locale veniva esercitata senza rispettare le prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 33 requisiti generali		
Art. 33 c. 2 – Pubblico esercizio senza lavabo dotato di acqua calda e fredda per la pulizia di mani e utensili	€ 75 - 450	€ 150
Art. 33 c. 3 - Pubblico esercizio non aveva servizi igienici ad uso esclusivo del personale	€ 75 - 450	€ 150
Art. 33 c. 3 – Pubblico esercizio non aveva servizi igienici conformi alle prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 33 c. 5 – Attrezzatura presente non era lavabile/disinfettabile o in cattivo stato di manutenzione	€ 50 - 300	€ 100
Art. 33 c. 6 – Confezionare alimenti senza usare materiale autorizzato	€ 50 - 300	€ 100
Art. 33 c. 6 – Materiale destinato a venire a contatto con alimenti non veniva adeguatamente custodito.	€ 50 - 300	€ 100
Art. 33 c. 7 – Distribuiva sostanze alimentari non confezionate toccandole con le mani o non utilizzando adeguati strumenti	€ 50 - 300	€ 100
Art. 33 c. 8 – Esponeva prodotti ortofrutticoli a meno di 30 cm da terra	€ 30 - 180	€ 60
Art. 33 c. 8 – Esponeva prodotti ortofrutticoli non adeguatamente protetti da irraggiamento solare, polveri e fonti di contaminazione	€ 50 - 300	€ 100
Art. 33 c. 8 – Esponeva all’esterno insalate, ortaggi e altri prodotti la cui parte edibile non è naturalmente protetta	€ 30 - 180	€ 60
Art. 33 c. 9 – Introduceva animale in pubblici esercizi	€ 30 - 180	€ 60
Art. 33 c. 10 – Esponeva/vendeva uova non in confezioni originali o ne apriva/frazionava le confezioni per la vendita	€ 30 - 180	€ 60
Art 33 c. 11 Esponeva alimenti fuori degli appositi banchi o fuori dall’esercizio	€ 50 - 300	€ 100
Art. 34 – Macellerie: mancato rispetto delle prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 35 – Piccolo laboratorio artigianale annesso a macelleria: mancato rispetto delle prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 36 – Pescherie: mancato rispetto delle prescrizioni regolamentari.	€ 50 - 300	€ 100
Art. 37 – Vendeva anfibi, molluschi eduli gasteropodi terrestri ed echinodermi non in esercizi di pescheria e macelleria o senza osservare le prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 41 – Macellazioni domiciliari: mancato rispetto delle prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 42 – Vendita diretta dal produttore al consumatore: mancato rispetto delle prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 50 – Chioschi. Esercitava attività di vendita in strutture fisse su area pubblica senza rispettare le prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100

Art. 51 – Vendita itinerante. Effettuava attività di vendita itinerante senza rispettare le prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 52 – Vendita itinerante di prodotti ittici. Effettuava vendita di prodotti ittici in forma itinerante senza rispettare le prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 53 – Requisiti degli automezzi per la vendita in forma itinerante. Effettuava vendita in forma itinerante con automezzo privo dei requisiti regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 54 – Esercitava attività di vendita in forma itinerante senza rispettare le condizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 55 – Esercitava attività di vendita su banchi rimuovibili senza osservare le prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 59 – Effettuava sagra o festa popolare senza rispettare le prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 61 – Depositi e magazzini di alimenti e bevande. Locale adibito a deposito/magazzino di alimenti e bevande non rispettava le prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 62 – Effettuava trasporto di carne fresca senza rispettare le prescrizioni regolamentari	€ 50 - 300	€ 100
Art. 63 c. 1 Trasportava prodotti alimentari per la vendita a domicilio su automezzo sprovvisto di adeguato contenitore	€ 50 - 300	€ 100
Art. 63 c. 2 – Prodotto destinato alla vendita a domicilio non veniva adeguatamente incartato in carta per alimenti o non risultava allegato scontrino fiscale	€ 25 - 150	€ 50
Per le fattispecie previste nel regolamento e non indicate nel presente schema si applica la sanzione amministrativa pecuniaria secondo le modalità, i principi e i criteri previsti dalla Legge 24-11-1981 n. 689, dal D. Lgs. 18-8-2000 n. 267, dalla Legge 16-1-2003 n. 3 (sanzione da 25 a 500 euro)		

REGOLAMENTO DI ACCETTABILITA' NELLE FOGNATURE COMUNALI DEGLI SCARICHI CIVILI DELLE CLASSI B E C

ARTICOLO, FATTISPECIE VIOLAZIONE	PAGAM. MIN/MAX	PAGAM. MIS. RID.
Art. 6 - Titolare di insediamento esistente non adeguava lo scarico al presente regolamento	€ 50 - 300	€ 100
Art. 7 - Titolare di nuovo insediamento attivava scarico senza chiedere la prescritta autorizzazione comunale	€ 80 - 480	€ 160
Per le fattispecie previste nel regolamento e non indicate nel presente schema si applica la sanzione amministrativa pecuniaria secondo le modalità, i principi e i criteri previsti dalla Legge 24-11-1981 n. 689, dal D. Lgs. 18-8-2000 n. 267, dalla Legge 16-1-2003 n. 3 (sanzione da 25 a 500 euro)		

REGOLAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

ARTICOLO, FATTISPECIE VIOLAZIONE	PAGAM. MIN/MAX	PAGAM. MIS. RID.
Art. 28 – Abbandono/deposito rifiuti fuori degli appositi	€ 75 - 450	€ 150

cassonetti/contenitori		
Art. 28 – Conferire al servizio raccolta rifiuti oggetti taglienti o appuntiti non opportunamente protetti o oggetti incandescenti o materiali che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto	€ 75 - 450	€ 150
Art. 28 – Conferire al servizio raccolta rifiuti materiale destinato a raccolta differenziata	€ 50 - 300	€ 100
Art. 28 – Rifiuti ingombranti lasciati fuori dei cassonetti	€ 75 - 450	€ 150
Art. 28 – Conferire al servizio raccolta rifiuti, rifiuti pericolosi	€ 75 - 450	€ 150
Art. 28 – Spostare cassonetti dei rifiuti senza autorizzazione	€ 50 - 300	€ 100
Art. 28 – Prelevare materiale da cassonetti	€ 25 - 150	€ 50
Art. 28 – Non chiudere adeguatamente sacchetti contenenti rifiuti	€ 50 - 300	€ 100
Art. 28 – Non richiudere gli appositi sportelli dei cassonetti dopo l'uso	€ 25 - 150	€ 50
Art. 28 – Conferire alle raccolte differenziate materiale di categoria o caratteristiche diverse	€ 50 - 300	€ 100
Art. 28 – Arrecare danneggiamenti ai cassonetti	€ 75 - 450	€ 150
Art. 28 – Apporre scritte sui cassonetti	€ 50 - 300	€ 100
Art. 28 – Apporre adesivi sui cassonetti	€ 25 - 150	€ 50
Art. 28 – Conduttore, amministratore, proprietario di immobile o fondo non mantiene adeguatamente pulito e libero da rifiuto l'area	€ 75 - 450	€ 150
Art. 28 – Occupante posto vendita di mercato non mantiene adeguatamente pulita l'area assegnata	€ 75 - 450	€ 150
Art. 28 – Lasciar cadere su area pubblica rifiuti durante operazioni di carico/scarico/trasporto merci -	€ 50 - 300	€ 100
Art. 28 – Proprietario/custode di animale non provvede alla pulizia di strade o aree pubbliche da escrementi	€ 75 - 450	€ 150
Art. 28 – Introdurre rifiuti nei pozzetti stradali o caditoie	€ 75 - 450	€ 150
Art. 28 – Non provvedere ad adeguata pulizia di aree pubbliche o a uso pubblico effettuando lavori di costruzione/ristrutturazione di fabbricati	€ 75 - 450	€ 150
Art. 24 – Non provvedere allo sgombero dalla neve sul marciapiede (strada) davanti all'edificio da parte dei frontisti Nota: questa fattispecie pur prevista non è sanzionata	€ 50 - 300	€ 100
Per le fattispecie previste nel regolamento e non indicate nel presente schema si applica la sanzione amministrativa pecuniaria secondo le modalità, i principi e i criteri previsti dalla Legge 24-11-1981 n. 689, dal D. Lgs. 18-8-2000 n. 267, dalla Legge 16-1-2003 n. 3 (sanzione da 25 a 500 euro)		

REGOLAMENTO SERVIZIO TAXI		
ARTICOLO, FATTISPECIE VIOLAZIONE	PAGAM. MIN/MAX	PAGAM. MIS. RID.
Art. 4 – Titolare di licenza o sostituto, prestava servizio o circolava senza che la stessa si trovasse a bordo del taxi	€ 25 - 150	€ 50

Art. 5 – Titolare di licenza o sostituto usava veicolo non conforme alle prescrizioni regolamentari	€ 25 - 150	€ 50
Art. 6 c. 3, 5, 6, 7 – Titolare di licenza bis non rispettava le prescrizioni regolamentari	€ 25 - 150	€ 50
Art. 6 c. 4 – Titolare di licenza bis, collaboratore familiare o sostituto utilizzava propria autovettura taxi nel caso gli fosse stata assegnata autovettura di scorta	€ 75 - 450	€ 150
Art. 18 – Titolare di licenza o sostituto non rispettava inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio	€ 25 - 150	€ 50
Art. 20 c. 1 lettere a, b, c, f, g, h, i, j, k, l, m, n; c. 2 lettere b, c, g, i, j – Titolare di licenza o sostituto non rispettava le prescrizioni regolamentari durante il servizio	€ 25 - 150	€ 50
Art. 20 c. 1 lettera e, c. 2 lettera e, f, h, – Titolare di licenza, o sostituto: <ul style="list-style-type: none"> - non prestava la necessaria assistenza e soccorso ai clienti - chiedeva compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa dovuta - manometteva il tassametro o viaggiava con questo guasto, malfunzionante, spento o privo del sigillo - rifiutava trasporto di supporti e carrozzelle per portatori di handicap 	€ 75 - 450	€ 150
Art. 20 c. 1 lettera d, c. 2 lettera a, d, k – Titolare di licenza o sostituto: <ul style="list-style-type: none"> - rifiutava di espletare il servizio senza giustificato motivo - non rispettava obblighi relativi ai turni di servizio - interrompeva la corsa di propria iniziativa - effettuava trasporto merci 	€ 50 - 300	€ 100
Art. 21 - Cliente di taxi non rispettava le prescrizioni regolamentari	€ 25 - 150	€ 50
Art. 25 – Titolare di licenza o sostituto non rispettava i criteri per la determinazione delle tariffe	€ 50 - 300	€ 100
Art. 26 – Titolare di licenza o sostituto non rispettava le prescrizioni regolamentari relative al tassametro	€ 50 - 300	€ 100
Art. 27 – Titolare di licenza o sostituto non rispettava le prescrizioni regolamentari relative all’acquisizione della corsa e all’uso del tassametro	€ 50 - 300	€ 100
Art. 29 – Titolare di licenza o sostituto non rispettava le prescrizioni regolamentari relative al trasporto di persone invalide	€ 50 - 300	€ 100
Art. 34 c. 5 – Titolare di licenza si faceva sostituire senza dare comunicazione al Comune	€ 75 - 450	€ 150
Art. 34 c. 7 – Sostituiva titolare di licenza senza essere autorizzato dal Comune	€ 75 - 450	€ 150
Per le fattispecie previste nel regolamento e non indicate nel presente schema si applica la sanzione amministrativa pecuniaria secondo le modalità, i principi e i criteri previsti dalla Legge 24-11-1981 n. 689, dal D. Lgs. 18-8-2000 n. 267, dalla Legge 16-1-2003 n. 3 (sanzione da 25 a 500 euro)		